

Pause

Il lavoro deve essere interrotto da pause della durata minima di:

- 15 minuti, se la durata del lavoro supera le 5 ½ ore senza interruzione
- 30 minuti, se la durata del lavoro supera le 7 ore senza interruzione
- 60 minuti, se la durata del lavoro supera le 9 ore senza interruzione; le pause superiori a 30 minuti possono essere frazionate.

Se il collaboratore non può lasciare il suo luogo di lavoro durante le pause, queste sono conteggiate e retribuite.

Vacanze

I collaboratori con salario mensile hanno diritto alle seguenti vacanze annuali:

- 20 giorni: dal 1° anno di servizio
- 25 giorni: dal 5° anno di servizio e con almeno 45 anni; dal 10° anno di servizio e con almeno 40 anni; dal 15° anno di servizio; fino al compimento dei 20 anni
- 30 giorni: dal 10° anno di servizio e con almeno 60 anni

I collaboratori della categoria di assunzione C hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino al compimento dei 20 anni e a 4 settimane dall'anno civile in cui compiono i 21 anni. In aggiunta al salario di base va versato il supplemento del 10.64%, rispettivamente del 8.33%.

Per il computo delle vacanze vale l'anno civile. Se l'entrata in servizio avviene prima del 1° luglio, l'anno è calcolato come 1° anno di servizio. Se il compleanno cade prima del 1° luglio, l'anno è calcolato come intero anno d'età. Le vacanze residue di un anno devono essere godute entro il 30 aprile dell'anno successivo. Trascorso questo periodo, il datore di lavoro decide unilateralmente quando assegnare le vacanze.

Assenze pagate

- Proprio matrimonio: 3 giorni
- Matrimonio dei figli: 1 giorno
- Nascita figlio: 1 giorno

- Morte coniuge, figlio, genitori: 3 giorni
- Morte fratello/sorella, nonno, suoceri: 1 giorno
- Trasloco: 1 giorno per anno civile

Assunzione / licenziamento

Ogni assunzione deve essere effettuata con contratto di lavoro scritto.

Nel contratto di lavoro e nei conteggi salariali vanno definiti: le categorie di assunzione, l'orario di lavoro pattuito contrattualmente per le categorie di assunzione A e B, 1 o 2 luoghi di assunzione.

Il contratto di lavoro può essere disdetto osservando i seguenti termini:

- nel periodo di prova e entro i primi 14 giorni: 1 giorno
- nel periodo di prova dal 15° giorno: 7 giorni
- nel 1° anno di servizio: 1 mese per fine mese
- dal 2° al 9° anno di servizio: 2 mesi per fine mese
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi per fine mese

Salario in caso di malattia

Il datore di lavoro deve assicurare i collaboratori contro la perdita di guadagno in caso di malattia. L'indennità di malattia corrisponde almeno al 80% del salario medio soggetto all'AVS. Per la categoria di assunzione C l'indennità è calcolata sulla base del salario medio soggetto all'AVS degli ultimi 9 mesi civili. L'indennità di malattia è versata al più tardi dal 2° giorno per una durata massima di 720 giorni nell'arco di un periodo di 900 giorni. Per beneficiare dell'indennità il periodo di attesa massimo è di 60 giorni; il datore di lavoro è tenuto comunque a versare nel periodo di attesa le prestazioni corrispondenti a quelle fornite dall'assicuratore.

Almeno la metà dei contributi assicurativi effettivi per l'indennità giornaliera di malattia è a carico del datore di lavoro.

Ogni assenza per incapacità lavorativa deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro.

UNIA

Il Sindacato.

Servizi di sicurezza



Riassunto delle principali condizioni del CCL dal

1° gennaio 2019

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.uia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

Salari minimi

I salari dei collaboratori di età inferiore a 25 anni possono essere inferiori al massimo di CHF 150.00 rispetto ai salari minimi indicati di seguito.

Anni di servizio	CATEGORIA A (tempo di lavoro compreso tra 1801 e 2300 ore annue)				CATEGORIA B (tempo di lavoro compreso tra 901 e 1800 ore annue)	
	Sorveglianza		Trasporto di denaro (CIT) / Valori		Annuo	Orario
	Annuo	Orario	Annuo	Orario		
1	CHF 52'400	CHF 24.19	CHF 52'400	CHF 24.19	CHF 33'600	CHF 22.62
2	CHF 53'495	CHF 24.70	CHF 53'495	CHF 24.70	CHF 34'510	CHF 22.99
3	CHF 55'120	CHF 25.45	CHF 54'915	CHF 25.35	CHF 35'420	CHF 23.59
4	CHF 56'545	CHF 26.11	CHF 56'020	CHF 25.86	CHF 36'330	CHF 24.12
5	CHF 57'655	CHF 26.62	CHF 57'100	CHF 26.36	CHF 37'100	CHF 24.46

Anni di servizio	CATEGORIA C Salari senza indennità di vacanza		
	Cantoni		
	ZH	BS, BL, GE	TI e altri Cantoni
1	CHF 23.20	CHF 22.70	CHF 22.20
2	CHF 23.55	CHF 23.05	CHF 22.50

Rimborsi spese

Zona di assunzione (massimo 2 luoghi)	da 0 a 10 km	da 10.01 a 20 km	da 20.01 a 30 km	più di 30 km
Tempo di viaggio	CHF 0.00	CHF 5.60	CHF 16.80	a regia
Spese di viaggio	CHF 0.00	CHF 7.00	CHF 21.00	a regia

Si considera il tragitto effettivo più rapido dal luogo di assunzione al luogo di lavoro secondo Google Maps.

Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, va rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe.

Sono ammessi al massimo due luoghi di assunzione.

Nel caso si utilizzi il veicolo privato su espressa disposizione del datore di lavoro, va rimborsato almeno CHF 0.70 al chilometro.

Per ogni mese in cui è corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna ai collaboratori un conteggio scritto delle spese verificabile.

Supplementi

Per i collaboratori, che hanno conseguito l'AFC di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione di persone e beni, il supplemento minimo è di CHF 200.

Ai conducenti di cani è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di CHF 150 o un'indennità minima di CHF 1.50 per ogni ora di servizio prestata con un cane.

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi i costi di un'eventuale autorizzazione cantonale e la copertura di responsabilità civile (RC) del cane durante il servizio.

La copertura RC del cane fuori dal servizio incombe al proprietario del cane.

Campo di applicazione

Questo CCL si applica a tutti:

- i datori di lavoro nazionali ed esteri, che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera
- i collaboratori operativi.

Nel campo di applicazione rientrano i seguenti servizi di sicurezza: sorveglianza, protezione di persone e beni, servizi in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti, trasporto di denaro e di valori, servizi manifestazione, servizi assistenza alla sicurezza / steward service, servizi di circolazione.

Categorie di assunzione

- Categoria A = monte ore annuo tra 1801 e 2300 ore
- Categoria B = monte ore annuo tra 901 e 1800 ore
- Categoria C = monte ore annuo fino a 900 ore, comprese le vacanze e il supplemento ore notte del 10%.

Il monte ore va verificato ogni anno. Se si supera l'oscillazione del 5%, i contratti di lavoro vanno aggiornati.

Formazione di base

La formazione di base comprende almeno 20 ore, deve avvenire durante il periodo di prova, vale come tempo di lavoro, non comporta alcun costo per il collaboratore. Va eseguita fuori del servizio e va disciplinata a livello aziendale in un regolamento specifico.

Uniforme ed equipaggiamento

Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori a proprie spese l'uniforme e l'equipaggiamento. La cura dell'abbigliamento di servizio compete al collaboratore.

Durata del lavoro

Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze; sono esclusi i giorni libero secondo l'art. 15 cpv. 1 CCL.

Il 10% di supplemento per il lavoro notturno è parte del tempo di lavoro.

In caso di cambiamento di sede di lavoro, il trasferimento è considerato tempo di lavoro.

Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno con un minimo di 1801 ore e in massimo di 2300 ore; il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per tutta la durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.

Ogni mese il datore di lavoro consegna ai collaboratori un conteggio scritto dell'orario di lavoro, comprendente: gli interventi, l'inizio e la conclusione, il supplemento di tempo, il totale delle ore di lavoro giornaliera e mensili. Se il datore di lavoro non allestisce e non consegna il conteggio scritto dell'orario di lavoro, il conteggio allestito dal collaboratore è considerato quale mezzo probatorio.

Giorni di congedo

Ai collaboratori spettano 112 giorni di congedo all'anno.

Se il tempo di lavoro annuale pattuito non può essere raggiunto, i giorni di congedo possono essere ridotti temporaneamente da 112 a 90 giorni.

Al collaboratore devono essere attribuite in particolare almeno 12 domeniche di libero all'anno.

Nella pianificazione dei servizi si deve considerare che ogni collaboratore deve di regola conoscere i suoi giorni liberi con 2 settimane di anticipo.

I giorni di congedo singoli devono durare almeno 24 ore.

Durante le assenze per malattia, infortunio o servizio militare, i giorni liberi annuali sono ridotti secondo il seguente calcolo: diritto annuale diviso per 365 giorni e moltiplicato per il numero dei giorni d'assenza.